

Quesiti nn.1-2

Al punto n. 2 dell'avviso esplorativo viene specificato che: *“stante la natura e la finalità della presente procedura non è ammessa – la partecipazione in forma di raggruppamenti temporanei di imprese, ovvero il ricorso all'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/201”* – alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire se è ammessa la partecipazione di aziende che costituiranno una nuova newco formata sia dalla partecipante che da altre società di minoranza che risultano essere già operative nel settore ambientale e nella gestione impianti;

Inoltre sempre in considerazione di quanto esplicitato nell'ultimo capoverso dell'art. 2 *“Requisiti di partecipazione”* dell'avviso esplorativo, si chiede se, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti indicati nel medesimo articolo, sia ammessa la partecipazione di una NEWCO i cui soci posseggano complessivamente i requisiti richiesti. In tal senso si chiede inoltre conferma se la predetta Newco debba essere già costituita in sede di partecipazione alla procedura o se risulti invece sufficiente la promessa di costituzione con esplicitazione dei Soci e dei requisiti dagli stessi conferiti all'atto costitutivo della Newco che parteciperà alla procedura in questione. In caso di risposta negativa si chiede se le società possono essere appartenenti al medesimo gruppo economico.

Risposta ai quesiti nn.1-2

Vista la sostanziale analogia e connessione dell'argomento oggetto dei quesiti suindicati, si rende opportuna – anche a maggior chiarezza – una risposta sostanzialmente unitaria.

A riguardo si rappresenta che:

- a) l'Avviso Esplorativo della presente procedura ha espressamente escluso – *“ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti”* indicati dall'Avviso medesimo – *“la partecipazione in forma di raggruppamenti temporanei di imprese ovvero il ricorso all'avvalimento di cui all'art. 89 D. Lgs. n. 50/2016”*;
- b) tale esclusione è stata espressamente dettata in ragione della *“natura e finalità della presente procedura”* anche nella prospettiva di non ingenerare ambiguità circa l'eventuale applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
- c) ciò non di meno – proprio in ragione delle finalità della procedura medesima – la SAF è ovviamente interessata a garantire la massima partecipazione degli operatori economici eventualmente interessati nonché, stante il carattere non vincolante della procedura, a ridurre gli oneri di partecipazione a carico degli operatori economici interessati;
- d) in ragione di quanto sopra, è ammessa la partecipazione di concorrenti che manifestino -al momento della partecipazione- la volontà di successiva costituzione di una *newco*, fermo restando che almeno uno dei concorrenti possieda singolarmente il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dall'Avviso.

Quesito n.3

Si chiede, inoltre, di chiarire se l'autorizzazione dell'impianto REMASERVICE S.r.l. allegata alla documentazione di gara sia ancora vigente, nel caso non lo fosse si chiede la possibilità di ricevere l'autorizzazione in essere.

Risposta al quesito n.3

In merito alla durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto si precisa che – anteriormente alla scadenza prevista nella medesima autorizzazione e nel rispetto del termine previsto dall'art. 208, comma 12 D. Lgs. n. 152/2006 – è stato richiesto il rinnovo alla competente Amministrazione (come da documento **Allegato E**) e che la relativa procedura è tutt'ora pendente; sicché trova applicazione, nel caso di specie, il regime di *prorogatio* previsto dal medesimo art. 208, comma 12 D. Lgs. n. 152/2006.

Colfelice, li 20 ottobre 2022

Il RUP avvocato Laura Materiale